



MASSIMO DE SANTIS
NOTAIO

Roma, Piazza Bainsizza, 3
Tel. 06/3729741 - Fax. 06/3701844

REPERTORIO N.32787

RACCOLTA N.21906

Verbale del Consiglio Generale della Fondazione FILM

COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette

del mese di marzo

(27 - III - 2025)

In Roma, Via Parigi n.11 alle ore undici.

Avanti a me Dott. MASSIMO DE SANTIS, Notaio in Roma, iscritto

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri

e Civitavecchia, è presente:

Registrato a Roma 3

- TROCCOLI MARIA GIUSEPPINA, nata a Roma il 20 dicembre 1956,

il 17/04/2025

domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di

N. 7920

intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario

Serie 1/T

Straordinario della Fondazione di partecipazione FILM

COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO con sede in Roma, Via Parigi

n.11, codice fiscale: 97450900580, nominata con Decreto del

Presidente della Regione Lazio del 28 luglio 2023 n.T00148 e

successiva proroga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio in data 29 ottobre 2024 n.87.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla

riunione del Consiglio Generale della predetta Fondazione,

convocata per questo giorno e luogo alle ore 11 (undici) per

discutere e deliberare sul seguente

	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Approvazione nuovo statuto.	
	Assume la Presidenza la costituita comparente, la quale mi	
	dichiara che sono presenti per delega i due soci facenti	
	parte della Fondazione come da elenco agli atti della	
	Fondazione e precisamente:	
	- la REGIONE LAZIO per delega rilasciata alla dottoressa Lei	
	Lorenza nata a Bologna il 15 febbraio 1960;	
	- ROMA CAPITALE per delega rilasciata all'Assessore alla	
	Cultura Smeriglio Massimiliano nato a Roma l'8 maggio 1966,	
	essendo assente giustificato il Revisore Unico della predetta	
	Fondazione il dottor Massimiliano Pastore.	
	Dichiara quindi la presente riunione validamente costituita	
	ai sensi dell'art.13 (tredici) dello Statuto vigente ed atta	
	a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.	
	Aperta la discussione il Presidente espone i motivi che	
	rendono opportuno approvare un nuovo statuto delle suindicata	
	Fondazione, in particolare l'esigenza di conformarsi alla	
	nuova normativa prevista dalla Legge Regionale 2 luglio 2020	
	n.5 nel rispetto dei principi e delle disposizioni del	
	diritto euro-unitario e della legislazione statale in	
	materia, ampliando pertanto le finalità e le attività della	
	Fondazione.	
	Comunica altresì che la bozza del suddetto statuto, con	
	deliberazione del 5 dicembre 2024 n.1049, è stata pubblicata	

	sul Bollettino della Regione Lazio n.99 del 10 dicembre 2024,	
	ed avverso il predetto atto non è stato proposto, nei termini	
	di Legge, alcun ricorso giurisdizionale.	
	Dopo breve discussione e dopo ulteriori chiarimenti forniti	
	dal Presidente, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti	
	i soci presenti,	
	DELIBERA	
	- di approvare il nuovo testo di Statuto della Fondazione	
	che, composto di 25 (venticinque) articoli, si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A", omessane da me Notaio la	
	lettura per dispensa avutane dalla comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la	
	parola, il Presidente dichiara sciolta la presente riunione	
	di Consiglio Generale dei soci alle ore undici e dieci.	

	Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. (Regolamento	
	europeo in materia di protezione dei dati personali) e del	
	D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la	
	comparente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni	
	previste dalla vigente normativa in relazione alla protezione	
	e alla tutela dei propri dati personali e, in particolare, di	
	essere stata informata che il trattamento di questi è	
	effettuato da me Notaio nell'ambito dei compiti assegnati	
	dalla legislazione vigente, ed esprime il proprio consenso al	
	detto trattamento.	

[illegible]

Allegato A 264 n 32787/21906

SCHEMA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO

ART. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita una Fondazione di partecipazione di diritto privato (di seguito denominata "Fondazione"), individuata nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate, senza limitazione di durata, denominata "Film Commission di Roma e del Lazio" con sede a Roma. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2 FINALITÀ

1. La Fondazione, al fine di promuovere e coordinare attività di rilevante interesse sia nel settore economico, produttivo, turistico e, in via residuale e strumentale, nel settore commerciale e, comunque non in via prevalente, per il raggiungimento delle proprie finalità sia in quello sociale e culturale, opera, per quanto previsto dal presente Statuto nonché dalla L.R. 5/2020 e nei termini ivi contemplati, secondo le modalità dell'*in house providing*, per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

- a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel Lazio;
- b) promuovere ogni ricerca o azione diretta a favorire la crescita socio-culturale ed imprenditoriale del territorio sia in termini quantitativi che qualitativi, a livello locale, nazionale ed internazionale, assumendo come criterio fondamentale delle proprie attività l'innovazione culturale, tecnologica ed organizzativa;
- c) favorire la creazione di iniziative, imprese e start up innovative, in grado di dare valore aggiunto al territorio;
- d) gestire lo svolgimento in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, di attività di produzione cinematografica, teatrale, audio visiva, pubblicitaria ed editoriale per la valorizzazione del Made in Italy nel settore del cinema, della cultura e dello spettacolo;
- e) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali e coinvolgere gli autori e i registi nella promozione dei film;
- f) promuovere unitariamente l'immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l'audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per lo sviluppo della competitività territoriale;
- g) promuovere lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo attraverso azioni di formazione e internazionalizzazione;
- h) diffondere la cinematografia di qualità al fine di assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali ed esteri nel circuito cinematografico;



[Handwritten signature]

-
- i) promuovere e tutelare le competenze e percorsi professionali nei settori del cinema e dell'audiovisivo, con particolare riguardo al know-how tecnologico e alle esperienze acquisite dai lavoratori operanti nel territorio regionale;
 - j) sviluppare la comunicazione e la promozione, anche a livello internazionale, iniziative messe in campo dai Soci, nel settore del cinema e dell' audiovisivo e de possibilità offerte attraverso l'utilizzo dei relativi fondi;
 - k) promuovere in Italia ed all'estero le professionalità proprie del "sistema Lazio" in tema di cinema ed audiovisivo, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale del settore e favorire opportunità di lavoro e di inserimento professionale.

2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può avvalersi anche di personale di ruolo e/o dei soci fondatori.

ART. 3 ATTIVITÀ

1. Per le finalità di cui all'art. 2, la Fondazione provvede, in particolare, a:
 - a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio di Roma, della Città Metropolitana e del Lazio come set cinematografico;
 - b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;
 - c) promuovere, sostenere, realizzare o partecipare a festival del cinema e dell'audiovisivo e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
 - d) realizzare, anche avvalendosi di operatori qualificati appositamente selezionati, serie TV;
 - e) realizzare database informativi di location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;
 - f) realizzare studi, anche attraverso la costituzione di un apposito centro studi, ricerche, attività di raccolta, catalogazione, conservazione e restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, nonché progetti collegati alle attività dalle finalità istituzionali della Fondazione;
 - g) offrire consulenza o altre forme di sostegno alle società di produzione e agli operatori professionali, inclusi i produttori indipendenti, nelle varie fasi di realizzazione di un'opera, dallo sviluppo del progetto e la scrittura della sceneggiatura alle riprese, dalla finalizzazione alla distribuzione e promozione;
 - h) fornire assistenza alle produzioni per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le Amministrazioni locali e con le competenti Soprintendenze, ivi inclusa la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo, considerati gli aspetti legati alla sostenibilità e del patrimonio storico architettonico, archeologico e paesaggistico



- ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
- i) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici operanti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione, distribuzione e post-produzione;
 - j) elaborare iniziative di formazione nel settore cinematografico e dell'audiovisivo con particolare riferimento agli operatori locali, al fine di migliorare i servizi e far crescere le professionalità sul territorio;
 - k) promuovere, progettare, organizzare e gestire interventi di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ad attività formative (formazione professionale, alta formazione, orientamento) con riferimento al settore cinematografico ed audiovisivo;
 - l) promuovere e attivare percorsi di internazionalizzazione delle competenze professionali e del know-how tecnologico di settore sul territorio regionale, anche mediante stage all'estero e scambi esperienziali;
 - m) attivare ogni possibile sinergia con il sistema pubblico e quello privato, al fine di favorire l'investimento di fondi, anche comunitari, per sostenere lo sviluppo del settore mediante:
 - formazione e orientamento di inoccupati e disoccupati nell'ambito di percorsi di qualificazione e alta formazione;
 - formazione e riqualificazione professionale di imprenditori, di manager, di quadri e personale dipendente;
 - svolgimento di studi e ricerche, anche mediante dirette sperimentazioni e/o raccolta di documentazione su sperimentazioni condotte da terzi nel settore, sui problemi del lavoro e della formazione, dello sviluppo e dell'organizzazione nonché la divulgazione dei risultati e delle informazioni così acquisite, nel settore cinematografico ed audiovisivo;
 - predisposizione e l'elaborazione di testi didattici e di informazione nel campo cinematografico ed audiovisivo, la loro divulgazione, nonché attività editoriali connesse alla realizzazione degli interventi sopra riportati;
 - programmazione e attivazione di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta didattica, finalizzati, tra l'altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema e dell'audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane;
 - promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, cinematografica e teatrale, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Decreto M.I.M. 19.12.2023, recante "Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 12.02.2024, n. 35)", allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
 - sostegno allo studio e alla ricerca dell'utilizzo di nuove tecnologie, dell'innovazione e



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, is located at the bottom right of the page.

- dell'intelligenza artificiale nel Cinema e nell'Audiovisivo in generale, anche attraverso accordi con Università, Enti accreditati e Centri di Ricerca pubblici e privati; promozione del territorio regionale per la valorizzazione e tutela del paesaggio e la sostenibilità del territorio;
- sostenere attraverso incentivi economici, bandi e agevolazioni specifiche per ambiti di attività, gestiti direttamente o in sinergia con gli Enti Partner (Film Fund);
- n) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

2. A tal fine, la Fondazione potrà, tra le altre, esercitare le seguenti attività:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, anche finalizzate all'organizzazione di attività in partenariato o all'acquisizione di contributi e sponsorizzazioni, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- partecipare o concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi simili od affini a quelli della Fondazione;
- promuovere ed organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
- contribuire a promuovere o svolgere direttamente, anche in concorso con altri enti, attività finalizzate all'aggiornamento professionale degli operatori e, in particolare, alla formazione di giovani operanti nei settori di interesse della Fondazione quali, ad esempio, l'erogazione di borse di studio e premi di ricerca, l'organizzazione di stage e corsi;
- realizzare singoli progetti nelle aree di interesse della Fondazione ovvero concorrere alla loro realizzazione;
- intrattenere rapporti diretti con organismi analoghi e di settore in Italia e nel mondo;
- realizzare ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2;
- programmare operativamente e gestire fondi regionali ed europei;
- realizzare eventuali attività commerciali in via residuale e strumentale e comunque non in via prevalente.

3. La Fondazione opera secondo i criteri di efficienza, efficacia e economicità e nel rispetto del vincolo del bilancio.

ART. 4

ASSETTO PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE

1. L'assetto patrimoniale della Fondazione è costituito dal Fondo patrimoniale e dal Fondo di gestione.



ART. 5 FONDO PATRIMONIALE

1. Il Fondo patrimoniale è composto:

- a) dal Fondo di dotazione: costituito dai conferimenti in proprietà o in uso di beni mobili o immobili, denaro o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali della fondazione provenienti dai soci fondatori all'atto dell'adesione alla fondazione o in via successiva qualora destinati al fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili, diversi dal denaro o dai beni di consumo, e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalla parte degli avanzi di gestione eventualmente destinati, con delibera del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il Fondo Patrimoniale;
- d) dai contributi, beni, diritti o altre utilità attribuiti al Fondo Patrimoniale dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e/o altre sovvenzioni e contributi cofinanziati dall'Unione Europea;
- e) dai beni immateriali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le produzioni, i brevetti, le idee innovative, i know how, le opere d'arte o d'ingegno che siano in ogni caso riferibili all'attività svolta dalla Fondazione.

ART. 6 FONDO DI GESTIONE

1. Per il funzionamento della Fondazione e lo svolgimento delle attività, la Fondazione dispone di un Fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo patrimoniale;
- b) dai contributi annuali versati dai Fondatori e dagli Aderenti nei limiti degli importi approvati nei rispettivi bilanci;
- c) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- d) dai frutti dell'investimento patrimoniale;
- e) dal denaro e dai beni di consumo che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- f) da contributi, diritti, beni o altre utilità, non inclusi nelle categorie indicate all'articolo 5, provenienti a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- g) da ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse, strumentali o secondarie;
- h) dalle singole iniziative di crowdfunding e di partecipazione diffusa a sostegno delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria;
- i) da altre attività di raccolta fondi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del Piano Triennale delle Attività di cui ai successivi articoli 13 e 14 e dei criteri e modalità determinati dal Consiglio Generale ai sensi dei successivi articoli 9 e 10, propone l'entità del contributo annuale dovuto dai Fondatori promotori, Fondatori successivi e Aderenti, nel rispetto delle norme statali o regionali in materia di contenimento della spesa pubblica applicabili ai membri della Fondazione.

3. Per i Fondatori promotori ed i Fondatori successivi, l'impegno al versamento del



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a flourish.

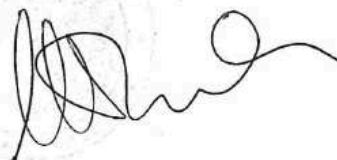
- contributo deve essere effettuato entro tre mesi dall' approvazione del proprio bilancio.
4. Per gli Aderenti, il versamento del contributo annuale deve essere effettuato entro il mese di marzo di ogni anno.
5. L'inadempimento all'Obbligo di versamento del contributo annuale per almeno due esercizi consecutivi comporta l'attivazione della procedura di decadenza dalla qualifica di membro ai sensi del successivo articolo 11.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro la conclusione dell'esercizio finanziario, il Consiglio Generale approva il bilancio di previsione per l' esercizio successivo ed, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio può avvenire entro il 30 giugno.
3. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo uno schema che tenga conto delle peculiarità dell'attività della Fondazione, sono seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Qualora il valore della produzione della Fondazione superi per due anni consecutivi, il milione di euro, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il relativo incarico verrà deliberato dal Consiglio Generale, su proposta motivata dell'Organo di controllo.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno destinati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.
6. E' vietata la distribuzione, diretta e/o indiretta, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la sua distribuzione non sia imposta per legge.
7. La gestione economica della Fondazione deve essere condotta secondo il principio del pareggio di bilancio.

ART. 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori promotori;
 - Fondatori successivi;
 - Aderenti;
 - Sostenitori.



ART. 9 FONDATORI

1. Sono "Fondatori promotori" avendo costituito la Fondazione:

- Regione Lazio;
- Roma Capitale.

2. Sono "Fondatori successivi", gli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici e non economici, che, condividendo le finalità della Fondazione, presentino richiesta e vengano accettati dal Consiglio Generale ai sensi del successivo articolo 13, previa valutazione della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. I fondatori successivi partecipano al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione con contributi in denaro o in natura (beni mobili o immobili) nella misura stabilita dal Consiglio Generale stesso.

ART. 10 ADERENTI E SOSTENITORI

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nazionali e estere e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e che si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione e alla realizzazione dei suoi programmi mediante:

- il conferimento al fondo di gestione di beni materiali e immateriali, o
- i contributi *una tantum* pluriennali in denaro.

2. Possono sostenere la Fondazione in qualità di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nazionali e estere e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e che si impegnino a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione e alla realizzazione dei suoi programmi mediante un apporto d'opera professionale di particolare rilievo, prestata gratuitamente di carattere non finanziario.

3. Gli Aderenti e i Sostenitori sono nominati tali, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Generale, con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. La qualifica di Aderente o di Sostenitore permane per tutto il periodo per il quale il conferimento è stato regolarmente effettuato o in cui la prestazione dell'attività in favore della fondazione è erogata.

ART. 11 ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Amministrazione, con comunicazione motivata, segnala al Consiglio Generale le ipotesi che possano configurare l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per comportamenti in contrasto con gli interessi o gli scopi della Fondazione o per perdita dei



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

requisiti previsti per la qualifica di Aderente e Sostenitore.

2. In caso di morte, di apertura della procedura giudiziale di liquidazione, di estinzione, di dichiarazione di fallimento o di accesso ad altre procedure concorsuali dell'Aderente e del Sostenitore, il rapporto con la Fondazione si scioglie.

3. I Fondatori promotori, Fondatori successivi, Aderenti, Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione formale trasmessa con almeno sei mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario del recesso, e anche per l'esercizio successivo nel caso di recessi effettuati dopo il 30 giugno.

4. Su richiesta del membro che recede, il Consiglio Generale può deliberare l'anticipazione dell'efficacia del recesso rispetto ai termini in precedenza indicati.

5. I Fondatori successivi, gli Aderenti e i Sostenitori decadono dalla loro qualifica nel caso in cui si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

6. L'esclusione, il recesso e lo scioglimento del rapporto, non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

ART.12 ORGANI E CARICHE

1. Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Amministratore Delegato;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea di Partecipazione.

ART. 13 CONSIGLIO GENERALE

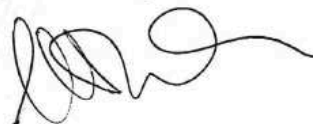
1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

2. Il Consiglio Generale è costituito dai Fondatori promotori e dai Fondatori successivi; i Fondatori promotori ed i Fondatori successivi hanno diritto di voto proporzionalmente alla somma del conferimento di ognuno al Fondo Patrimoniale e dell'apporto di ognuno al Fondo di gestione, quali risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato. Gli Aderenti possono partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.

3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale il membro persona fisica o il legale rappresentante di ciascun membro, o loro delegato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

4. Le sue delibere vincolano tutti i membri assenti o dissenzienti.

5. All'inizio di ogni riunione è eletto tra i Fondatori promotori e i Fondatori successivi, un presidente con il compito di coordinare i lavori del Consiglio Generale. In caso di mancato accordo, il presidente viene eletto a turno tra i Fondatori a cominciare da Regione Lazio.



6. La carica di membro del Consiglio Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione, composto dai soggetti designati dai Fondatori, determinando l'entità dell'eventuale gettone di presenza, fermo restando che solo all'amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso che non può superare i limiti di legge vigenti in materia di consigli di amministrazione delle società e degli enti partecipati o comunque sottoposti al controllo della Regione Lazio, oltre al rimborso delle spese vive anticipate, in conformità della normativa in materia, se dovute";
- b) nomina l'Organo di controllo e ne determina il compenso nel rispetto dei limiti di legge;
- c) nomina, nei casi previsti dal precedente articolo 7, la Società di revisione, determinandone il compenso;
- d) definisce gli indirizzi istituzionali e culturali della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) attribuisce, previa verifica della insussistenza di conflitti di interessi, la qualità di "Fondatore successivo" determinandone le forme e la misura della contribuzione al fondo patrimoniale e di gestione;
- f) approva il Piano triennale delle Attività, il bilancio annuale preventivo e quello d'esercizio;
- g) stabilisce i criteri per l'attribuzione della qualifica di Aderenti e Sostenitori;
- h) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la decadenza degli Aderenti e dei Sostenitori;
- i) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la decadenza dei Soci Fondatori nell'ipotesi di cui all'art. 6, co. 5., del presente Statuto;
- j) delibera l'eventuale regolamento sul funzionamento dei lavori del Consiglio Generale;
- k) delibera sull'eventuale anticipazione dell'efficacia del recesso rispetto ai termini previsti dall' articolo 11;
- l) delibera gli eventuali accantonamenti a riserva di qualunque specie proposti dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e d'esercizio, ovvero quando la sua convocazione venga richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale determina l'ordine del giorno dei lavori.

9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione è inviato, oltre che ai membri della fondazione, anche ai consiglieri e all'Organo di Controllo, per raccomandata, fax, PEC, email o telegramma almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto 7, il termine può essere ridotto a otto giorni.

10. In caso di necessità, l'Organo di Controllo e ciascun membro "Fondatore promotore" e membro "Fondatore successivo" può chiedere la convocazione del Consiglio Generale per riferire su particolari fatti.

11. La seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli



aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione; i quorum sono calcolati secondo il criterio di cui al co. 2 del presente articolo.

12. La seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; i quorum sono calcolati secondo il criterio di cui al co. 2 del presente articolo.

13. La seduta straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione, nei casi di scioglimento della Fondazione, un Liquidatore al fine della liquidazione del patrimonio della Fondazione e ne determina il compenso;
- modifica dello Statuto e della Sede.

14. Le delibere, nel rispetto dei requisiti di forma rescritti dalla legge, constano da apposito verbale sottoscritto, anche in forma digitale, dal Presidente del Consiglio Generale da un segretario nominato dal Consiglio Generale, da riportare su apposito libro da tenersi con le modalità prescritte per l'omologo libro previsto per le società per azioni.

15. Il Consiglio può validamente svolgersi anche mediante l'ausilio di sistemi audiovisivi e di teleconferenza.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità e inconferebilità, di riduzione dei costi, di razionalizzazione degli organi e dei controlli, di trasparenza, e di parità di genere, da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 5, da rappresentanti designati dai Fondatori in ragione del criterio di cui all'art. 13, co.2, del presente Statuto.

2. L'organo è così composto:

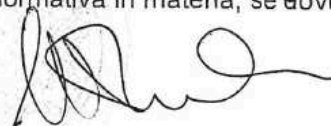
- due componenti designati dalla Regione Lazio, con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato;
- un componente, con funzione di Vice Presidente, designato da Roma Capitale.

3. In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'ingresso di nuovi membri fondatori, il Consiglio potrà essere integrato con ulteriori componenti, fino ad un massimo di 2, designati di comune accordo dai nuovi membri fondatori.

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Generale e dura in carica massimo 5 anni. Ciascun Consigliere non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito, fatti salvi i gettoni di presenza e rimborsi spese sostenute in funzione della carica, solo se e nella misura in cui previsti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica. Non potranno, comunque, essere corrisposti gettoni di presenza eccedenti le 10 riunioni all'anno.

Solo al consigliere nominato amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso che non può superare i limiti di legge vigenti in materia di consigli di amministrazione delle società e degli enti partecipati o comunque sottoposti al controllo della Regione Lazio, oltre al rimborso delle spese vive anticipate, in conformità della normativa in materia, se dovute



6. Il componente del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. In tutti i casi di cessazione di un Consigliere, il Socio che lo aveva designato dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'Amministratore Delegato ne dia comunicazione al Socio. In mancanza di designazione del sostituto entro il detto termine di 90 (novanta) giorni, alla sostituzione provvederanno i Soci Fondatori Promotori, con la maggioranza computata ai sensi dell'art. 13, co.2, del presente Statuto, ovvero, qualora alla sostituzione non abbia provveduto il Socio Fondatore Promotore cui la sostituzione competeva, alla sostituzione provvederà l'altro Socio Fondatore Promotore. Il sostituto decade dalla carica nel momento in cui il Socio Fondatore Promotore che avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione non provveda alla nomina. In caso di cessazione del/dei sostituto/sostituti del Consigliere si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

8. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce e sovrintende alla gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare provvede a:

- a) ratificare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (che è anche Presidente della Fondazione) e del Vicepresidente;
- b) ratificare la nomina dell'Amministratore delegato, attribuendo deleghe operative;
- c) predisporre le linee generali dell'attività della Fondazione, curandone i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- d) predisporre il progetto di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio, corredati rispettivamente da una relazione illustrativa e dalla relazione sulla gestione. Tali bilanci sono trasmessi ai componenti del Consiglio Generale, insieme alla relazione dell'Organo di controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione;
- e) disporre l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di economicità ed efficienza, nonché l'acquisto e le cessioni di beni mobili ed immobili;
- f) deliberare l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- g) autorizzare la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere con soggetti terzi, tra cui contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing in costruendo e leasing finanziario, nonché in ordine a qualunque altra operazione qualificabile come indebitamento ai sensi della vigente disciplina normativa dell'Unione europea e statale
- h) predisporre il Piano Triennale delle Attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- i) proporre, sulla base del Piano Triennale delle Attività e dei criteri e modalità determinati dal Consiglio Generale ai sensi degli articoli 9 e 10, l'entità del contributo annuale dovuto dai Fondatori e dagli Aderenti nei limiti degli importi approvati nei rispettivi bilanci;
- j) definire le modalità del conferimento dei beni materiali o immateriali, determinando l'importo dei contributi una tantum o pluriennali degli Aderenti ovvero definisce le modalità di svolgimento delle attività professionali dei Sostenitori;
- k) adottare, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, che deve contenere, tra l'altro, le norme di organizzazione e di funzionamento della Fondazione nel rispetto del presente Statuto;



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is located at the bottom right of the page.

-
- l) delegare, ove ritenuto opportuno, il Presidente della Fondazione per l'ordinaria gestione, per categorie di atti, per singoli atti, per il rilascio di procure a terzi fissando i limiti di tali procure;
 - m) deliberare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - n) adottare ogni opportuno atto per l'organizzazione e per la gestione delle risorse umane e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento dei costi del personale;
 - o) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina degli Aderenti e dei sostenitori;
 - p) proporre al Consiglio Generale l'esclusione dei membri;
 - q) proporre alla seduta straordinaria del Consiglio Generale lo scioglimento della Fondazione, indicando un Liquidatore;
 - r) svolgere tutti gli ulteriori compiti non espressamente attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Generale, al Presidente della Fondazione;
 - s) individuare un marchio ed un logo della Fondazione, da utilizzare per il marketing, con particolare riferimento all'attività di promozione all'estero;
 - t) proporre al Consiglio Generale eventuali accantonamenti a riserva.

ART. 15

CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta ogni 3 mesi, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire e comprovare l'effettiva conoscenza dell'avviso, con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso, anche in teleconferenza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione purché diverso dalla data della prima convocazione. Il Consiglio si riunisce validamente in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere vengono verbalizzate in apposito documento sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ART. 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati.



2. Esercita tutte le funzioni che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione, necessarie per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 17 AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Amministratore Delegato è designato dalla Regione Lazio e la sua nomina viene ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e resta in carica per la durata stabilita dalla delibera di nomina, per un periodo non inferiore a 5 anni, salvo revoca, e/o dimissioni anticipate. Il mandato è rinnovabile.
2. In caso di revoca, dimissioni o cessazione anticipata del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla ratifica della nomina, su designazione della regione Lazio, di un nuovo Amministratore Delegato e alla ridefinizione dei relativi poteri.
3. Egli è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e della gestione ordinaria della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, può attribuire all'Amministratore Delegato i seguenti poteri:
 - a) la rappresentanza legale della Fondazione verso terzi e in giudizio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto;
 - b) la gestione operativa e amministrativa della Fondazione, inclusa l'assunzione e la gestione del personale dipendente, collaboratori e professionisti, l'esecuzione di contratti;
 - c) la responsabilità per la redazione della bozza di bilancio, la gestione delle risorse finanziarie nei limiti del budget approvato e la predisposizione di ogni documentazione contabile e amministrativa richiesta dalla legge e dalla normativa fiscale vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare altre specifiche funzioni e poteri all'Amministratore Delegato.
6. L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle attività e sull'implementazione delle strategie, ed è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione su qualsiasi questione rilevante che possa influenzare significativamente l'operatività della Fondazione.
7. L'Amministratore Delegato risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle deleghe attribuite, assume le responsabilità derivanti dalla gestione della Fondazione nel rispetto dello scopo statutario.

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Generale nomina, tra i soggetti designati dai Fondatori, l'Organo di Controllo nella forma di Revisore Unico o Collegio dei Revisori, composto da 3 membri. Resta in carica 3 anni e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.



2. Il Revisore Unico o i singoli membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti professionali di cui agli articoli 2387 e segg. del C.C. e sono sottoposti alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del C.C.

3. L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere sui bilanci preventivi e d'esercizio, svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle norme vigenti, incluso quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, per quanto compatibile, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze del Consiglio Generale e può assistere all'Assemblea di Partecipazione.

ART. 19 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di partecipazione è costituita dagli Aderenti e dai Sostenitori ed ha la funzione di esprimere parere obbligatorio non vincolante:

- sulla programmazione dell'attività dell'ente ed in particolare sugli indirizzi istituzionali e culturali della Fondazione (art. 13, comma 7, lett. d) 4);
- sul Piano triennale delle Attività, il bilancio annuale, preventivo e d'esercizio (art. 13, comma 7, lett. f));
- altri atti fondamentali che il Consiglio Generale ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea di Partecipazione.

2. L'Assemblea di partecipazione è convocata e presieduta dal Presidente della fondazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma o fax o altro mezzo elettronico o telematico almeno dieci giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea di partecipazione si riunisce almeno due volte l'anno oltre le quali può essere convocata su iniziativa di metà più uno degli Aderenti o dei Sostenitori o di entrambi.

4. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei componenti. La partecipazione all'Assemblea è svolta a titolo gratuito.

ART. 20 REGOLAMENTI INTERNI

1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni e/o adottare e implementare Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. sentito, in maniera vincolante, l'Amministratore delegato.



ART. 21
DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

1. La Fondazione ha diritto esclusivo sull'utilizzo della sua denominazione, nonché di tutti i simboli e/o loghi utilizzati per la comunicazione della propria attività.
2. La Fondazione avrà diritto di avvalersi del marchio della medesima, purché le condizioni di utilizzo del marchio non siano contrarie ai principi del presente statuto, né arrechino danno all'immagine della stessa.
3. A tal fine ciascun membro e/o consigliere è tenuto a comunicare senza indugio ogni nuovo utilizzo del marchio al Consiglio di Amministrazione affinché ne promuova la tutela.
4. In caso di scioglimento del rapporto con il singolo aderente o componente di un organo della Fondazione è fatto divieto a costui di fare qualunque uso del marchio della Fondazione.

ART.22
CONTROLLO ANALOGO

1. La Regione LAZIO esercita il controllo analogo sulla Fondazione Film Commission, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto comunitario, della legislazione nazionale e della disciplina regionale in materia di organismi operanti in regime di *in house providing*.
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi specificamente impartiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 5/2020, e, in caso di inosservanza, procede alla comunicazione ai soci fondatori per la definizione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 23
SCIOGLIMENTO

1. La Fondazione si estingue:
 - per deliberazione del Consiglio Generale approvata con le maggioranze previste per la seduta straordinaria, su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione;
 - se lo scopo diviene impossibile o se vengano meno i fini pubblici perseguiti dalla Fondazione o se il patrimonio diviene insufficiente;
 - negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a favore dei Fondatori in regola con il versamento dei contributi, in proporzione delle quote versate e/o ad Istituzioni e/o Enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione.

ART. 24
CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice



Civile, alle altre leggi vigenti applicabili in materia e al/ai Regolamento/i interno/i di cui all'art. 20.

ART. 25
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Al fine del computo dei termini di durata del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14 del presente Statuto e dell'Organo di controllo di cui all'art. 17 del presente Statuto non si tiene conto dei mandati svolti prima della data di efficacia del presente Statuto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "DE SANTIS MASSIMO CI" at the top and "P.O. IN ROMA" at the bottom, with a central emblem.

[illegible]